

Teodosio e il cristianesimo

Storia, Tardo antico, Storia medievale, Cristianesimo

Esempio di fonti documentarie primarie - Il cristianesimo e l'impero: l'imperatore Teodosio

Innanzitutto dobbiamo ricordare che una **fonte primaria** (scritta) è un documento redatto nello stesso periodo storico che si sta studiando.

Nel **313** con l'**Editto di Milano** (noto anche come **Editto di Costantino**) viene concessa la libertà di culto ai cristiani. **Costantino** favorì la religione cristiana così da permetterle di raggiungere un'importanza sempre maggiore.

Le conseguenze di questo processo si ebbero con l'**Editto Cunctos populos** (tutti i popoli) del **27 febbraio 380**.

Tale editto, noto con il nome di **Editto di Tessalonica**, e i successivi decreti teodosiani ci consentono di comprendere l'atteggiamento di Teodosio.



Esamina i seguenti brani e prova ad elencare le informazioni che possiamo ricavarne.

In particolare:

- **Quale ruolo viene ad assumere la religione cristiana?**
- **Che cosa è previsto per chi segue le altre religioni?**
- **Che cosa rischiano i funzionari che non saranno abbastanza scrupolosi?**

Al popolo della città di Costantinopoli. Vogliamo che tutti i popoli a noi soggetti seguano la religione che il divino apostolo Pietro ha insegnato ai Romani [...] cioè che, secondo la disciplina apostolica e la dottrina evangelica, si creda nell'unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in tre persone uguali. Chi segue questa norma sarà chiamato cristiano cattolico, gli altri invece saranno stolti eretici, né le loro riunioni potranno essere considerate come vere chiese; essi incorreranno nei castighi divini ed anche in quelle punizioni che noi riterremo di infliggere loro.

Codice Teodosiano, XVI, 1, 2.

Nessuno, di qualunque condizione o grado (che sia investito di un potere o occupi una carica, che sia autorevole per nascita o sia di umili origini), in nessun luogo, in nessuna città, offra vittime innocenti a vani simulacri; e neppure in segreto, accendendo lumi, spandendo incenso, appendendo corone, veneri i lari con il fuoco, il genio con il vino, i penati con gli aromi. Se qualcuno oserà immolare una vittima in sacrificio e consultarne le viscere [...] potrà essere denunciato da chiunque e dovrà scontare la debita pena [...]. Se qualcuno venererà con l'incenso simulacri fatti dall'uomo e destinati a distruggersi con il tempo; o se, con ridicolo timore verso le sue stesse rappresentazioni, cercherà di onorare varie immagini cingendo un albero di nastri o innalzando un altare con zolle erbose (una totale offesa alla religione, pur se con la scusante di una offerta meno impegnativa), come reo di lesa religione perderà la casa o il possesso dove si sia reso schiavo della superstizione pagana. [...]

Vogliamo che questo editto sia osservato dai giudici e dai magistrati, nonché dai funzionari di ogni città, in modo che i casi accennati da questi ultimi siano immediatamente tradotti in giudizio e, una volta tradotti in giudizio, siano subito puniti dai giudici. Se i funzionari, per indulgenza o incuria, penseranno di poter coprire o tralasciare qualcosa, dovranno sottostare ad un procedimento giudiziario; quanto ai giudici, se procrastineranno l'esecuzione della sentenza saranno multati di 30 libbre d'oro.

Codice Teodosiano, XVI, 10, 12.

Per chi fosse interessato:

il *Codex Theodosianus* è liberamente disponibile in versione digitale su **Vicifons** (la versione latina di **Wikisource**) all'indirizzo http://la.wikisource.org/wiki/Codex_Theodosianus